Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 4 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Atti di Governo emanati anteriormente al 19 giugno 1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 553.

Modificazioni all'art. 102 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 102 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938, n. 329, è sostituito dal seguente:

« La chiamata alle armi dei riformati arruolati in seguito a visita di revisione, a senso dell'art. 83, è fatta d'ordine del Ministro per la guerra. Essi debbono seguire le sorti della loro classe di nascita ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 marzo 1943, con esclusione di ogni retroattività ai fini dei trattamenti economici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — TOGLIATTI — CORBINO — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 312. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 554.

Trattamento economico del personale incaricato di prender parte a commissioni o conferenze internazionali che si riuniscono nel Regno.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 750;

Visto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2216;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al personale delegato a partecipare a commissioni o conferenze internazionali che si riuniscano nel Regno ed a quello addetto alle delegazioni o conferenze stesse spetta, per ogni giornata di seduta, la seguente indennità:

al capo della delegazione, L. 200;

ai delegati, delegati aggiunti o supplenti ed agli esperti anche se estranei all'Amministrazione, L. 180;

al personale addetto ai lavori di concetto, L. 150;

al personale d'ordine, L. 100;

al personale di servizio, L. 75.

Al personale che per partecipare alle riunioni debba recarsi fuori dell'ordinaria residenza, compete inoltre il trattamento di missione.

Art. 2.

L'indennità prevista dal primo comma dell'art. 1 è ridotta alla metà quando trattasi di funzionari ai quali siano conservati per l'intero, nel periodo della conferenza, gli assegni o le indennità inerenti al servizio all'estero.

Art. 3.

Ai fini della corresponsione della indennità di cui al primo comma dell'art. 1, il segretario generale della conferenza, quando esista, è equiparato ai delegati ed agli esperti, mentre l'altro eventuale personale di segreteria rientra nella categoria del personale addetto ai lavori di concetto di cui al precedente art. 1.

Il personale d'ordine e di servizio necessario ai lavori della commissione o della conferenza è designato dal capo della delegazione.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 313. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 555.

Assunzione in ruolo dei maestri elementari delle scuole della « Lega Culturale Italiana ».

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Visto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Visto il R. decreto 20 maggio 1926, n. 1259;

Visto il testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con R. decreto 12 febbraio 1940, n. 740;

Vista la legge 1° giugno 1942, n. 675;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I maestri elementari di nazionalità italiana, forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare, i quali abbiano appartenuto almeno per un quinquennio al ruolo speciale degli insegnanti della « Lega Culturale Italiana » prestandovi servizio giudicato favorevole, a decorrere dal 1° ottobre 1945 sono nominati, senza concorso, insegnanti straordinari nelle scuole elementari, e iscritti nel ruolo unico nazionale istituito con l'art. 3 della legge 1° giugno 1942, n. 675.

Art. 2.

All'atto della promozione ad ordinario, in seguito al compimento, con risultato favorevole, del triennio di prova, agli insegnanti nominati ai sensi dell'articolo precedente verrà riconosciuta una anzianità nel grado di ordinario corrispondente sia al periodo di servizio prestato presso la « Lega Culturale Italiana » anteriormente al 1° ottobre 1941, che al periodo di servizio eventualmente prestato in seguito presso le scuole elementari amministrate dallo Stato.

Il servizio prestato presso le scuole della « Lega Culturale Italiana » sarà valutato, agli effetti della carriera, per i primi due anni il doppio e per i successivi anni col vantaggio di un terzo; quello prestato a qualsiasi titolo nelle scuole pubbliche elementari sarà valutato per intero.

A richiesta degli interessati, l'anzianità di cui al comma precedente può essere valutata per intero anche agli effetti del trattamento di quiescenza sempreché essi si obblighino a versare le ritenute di legge in conto tesoro, calcolato sullo stipendio iniziale del grado di ordinario. Coloro fra essi che siano stati eventualmente iscritti al Monte pensioni, continueranno ad esserlo ai sensi dell'art. 1, penultimo comma, della legge 1° giugno 1942, n. 675, e vi verseranno le prescritte ritenute per il periodo di tempo in cui non abbiano eventualmente provveduto in conformità.

Gli insegnanti contemplati nel presente articolo saranno inquadrati nel ruolo unico nazionale, in base al servizio calcolato come sopra, secondo le modalità stabilite dalla tabella allegata alla legge 1° giugno 1942, n. 675.

Art. 3.

Per gli insegnanti i quali, già prima dell'entrata in vigore del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con R. decreto 12 febbraio 1940, n. 740, avessero posseduto i requisiti richiesti dal R. decreto 20 maggio 1926, n. 1259, per l'assunzione in ruolo senza concorso, il periodo di prova è ridotto ad un anno.

Art. 4.

Gli insegnanti nominati ai sensi degli articoli precedenti saranno, compatibilmente con la disponibilità dei posti, messi a disposizione dei Regi provveditori agli studi delle provincie da loro stessi prescelte, per l'assegnazione della sede.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 322. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 556
Ricostituzione dei Consigli scolastici provinciali.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1938, n. 2163, convertito nella legge 1° giugno 1939, n. 928;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Presso ogni Provveditorato agli studi è istituito il Consiglio scolastico provinciale.

Art. 2.

Il Consiglio scolastico provinciale è composto dei seguenti membri, che sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione:

il provveditore agli studi, presidente;

una persona, residente nella provincia, che abbia speciale competenza nei problemi della scuola elementare, scelta dal Ministro;

il preside, o un professore, di uno degli istituti magistrali governativi della provincia, oppure, qualora nella provincia non vi siano istituti magistrali, un preside, o un professore, di un istituto governativo d'istruzione media superiore, designato dal provveditore;

un maestro elementare di ruolo, designato, mediante elezione, dai colleghi della provincia;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune capoluogo;

un rappresentante degli altri comuni della provincia.

Le modalità della designazione degli ultimi quattro membri del Consiglio saranno indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Fanno anche parte del Consiglio, ma intervengono alle sedute solo quando siano trattate questioni interessanti la loro competenza:

il medico provinciale;

l'ingegnere capo dell'Ufficio provinciale del genio civile o un suo rappresentante.

Per le provincie di confine, ove ciò sia richiesto dalle esigenze della scuola, in cui sia usata una lingua d'insegnamento diversa dall'italiano, il Ministro è autorizzato a modificare nel decreto di nomina la composizione del Consiglio.

I consiglieri durano in carica un triennio e possono essere confermati nell'ufficio.

Art. 3.

Il Consiglio scolastico provinciale:

a) determina per ciascun anno scolastico il piano per la istituzione di nuove scuole elementari e delibera sul trasferimento delle scuole già esistenti da una ad altra località della provincia; approva gli statuti, i bilanci preventivi e i conti consuntivi dei patronati scolastici, le deliberazioni dei rispettivi Consigli che importino impegni di spese di carattere permanente, e le deliberazioni comunali aventi per oggetto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione elementare;

b) dà parere sui progetti di costruzione di nuovi edifici scolastici; dà parere sull'ordine di precedenza per l'esecuzione del piano per l'istituzione di nuove scuole elementari, sui trasferimenti per motivi di servizio, sui ritardi di promozione, sulla decadenza e la dispensa dall'ufficio, sui licenziamenti per ragioni didattiche, sulla riammissione in servizio degli insegnanti elementari;

c) provvede sopra ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti e si pronuncia su tutte le questioni che il provveditore agli studi ritenga opportuno sottoporgli.

Art. 4.

Le funzioni di consigliere scolastico provinciale sono gratuite.

I consiglieri che non risiedono nel capoluogo della provincia hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e alle diarie di missione, giusta le norme vigenti. Per quanto concerne la misura delle diarie, ai consiglieri estranei all'Amministrazione dello Stato compete il trattamento stabilito per i funzionari statali di grado 7°.

I pagamenti vengono effettuati dal provveditore agli studi sui fondi all'uopo accreditatigli dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

I Consigli provinciali dell'educazione, istituiti presso ogni Provveditorato agli studi, ai sensi del R. decreto-legge 21 novembre 1938, n. 2163, convertito nella legge 1° giugno 1939, n. 928, sono disciolti.

Art. 6.

Nella prima attuazione del presente decreto, il maestro elementare di ruolo chiamato a far parte del Consiglio scolastico provinciale, sarà designato dal provveditore agli studi sentiti i rappresentanti della categoria; il rappresentante dell'Amministrazione provinciale dalla Deputazione provinciale; il rappresentante del comune capoluogo dalla Giunta comunale; il rappresentante degli altri comuni della provincia, dal prefetto, di concerto, ove esista, col Comitato provinciale di liberazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — ROMITA
— CORBINO — CATTANI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 319. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 557.

Adeguamento dei premi, compensi e indennità dovuti agli insegnanti elementari per prestazioni post-scolastiche e opere integrative.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visti il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere d'integrazione approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ed il regolamento generale sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Visti il R. decreto 1° luglio 1933, n. 786 ed il R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visti i decreti Ministeriali del 9 novembre 1925 e del 9 agosto 1935, portanti le tabelle relative ai compensi dovuti agli insegnanti delle scuole sussidiate, serali, festive, complementari, agli insegnanti di materie speciali, ai maestri che reggono classi in orario alternato, a quelli delle scuole reggimentali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il premio da concedersi agli insegnanti di scuole sussidiate, aperte ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, delle leggi sull'istruzione elementare, viene stabilito come appresso:

a) per ogni alunno promosso in ciascun anno scolastico dalla prima alla seconda classe, lire seicento lorde;

b) per ogni alunno che consegue in ciascun anno scolastico il certificato di studi elementari, al termine della terza classe, lire millecinquecento lorde.

I premi di cui alle lettere *a*) e *b*) sono accordati per un numero massimo complessivo di 14 alunni.

Art. 2.

Le diarie ed i premi per gli insegnanti delle scuole serali, festive, complementari, estive ed i corsi integrativi per adulti in applicazione dell'art. 12 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, sono stabiliti come appresso:

a) Scuole serali — A ciascun insegnante è corrisposta una diaria di lire trenta lorde per un numero di lezioni non superiori a 120. Inoltre è corrisposto un premio per ciascun alunno promosso di lire settanta lorde con un massimo di 25 premi.

b) Scuole complementari — A ciascun insegnante è corrisposta una diaria di lire quaranta lorde per un numero di lezioni non superiori a 100. Inoltre è corrisposto un premio per ciascun alunno promosso di lire settanta lorde con un massimo di 25 premi.

c) Scuole festive — A ciascun insegnente è corrisposta una diaria di lire quaranta lorde per un numero di lezioni non superiore a 40. Inoltre è corrisposto per ciascun alunno promosso un premio di lire settanta lorde con un massimo di 20 premi.

d) Scuole estive — A ciascun insegnante è corrisposta una diaria di lire settanta lorde per un numero di lezioni non superiore a 100. Inoltre è corrisposto un premio di lire settanta lorde per ciascun alunno promosso con un massimo di 25 premi.

Art. 3.

Le misure delle diarie e dei premi sono aumentate in ragione del 100 % quando la scuola sia affidata a persona non provvista di altro assegno continuativo a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Ai maestri delle scuole di Stato che insegnino in scuole elementari speciali di cui all'art. 28 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, è corrisposta una indennità mensile di lire seicentodieci lorde in ragione del servizio effettivamente prestato durante il periodo d'insegnamento e di esame.

Art. 5.

La retribuzione oraria stabilita dal 2° comma dell'art. 27 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, per gli insegnanti di materie speciali nelle scuole elementari, per i quali essa non costituisca retribuzione principale, è fissata in lire dieci lorde comprensiva di ogni altro assegno, indennità o compensi accessori di qualsiasi natura.

Art. 6.

Ai maestri delle scuole di Stato, ai quali sia affidato in orario alternato, a norma delle vigenti disposizioni, l'insegnamento con due turni di tre ore ciascuno in due sezioni della stessa classe o di due classi diverse, è corrisposta annualmente un'indennità di lire cinquemila lorde.

Art. 7.

La stessa indennità di lire cinquemila annue lorde, stabilita nel precedente art. 6, è dovuta ai maestri delle scuole reggimentali ed a quelli della Regia marina di cui agli articoli 97 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, per la durata di ciascun corso e per il periodo degli esami.

Art. 8.

La misura dei 50 assegni di benemerenza per maestri o direttori e per maestre e direttrici tra i più benemeriti, di cui all'art. 390 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è fissata in lire tremila lorde ciascuno.

Art. 9.

Il presente decreto ha effetto dal 1° settembre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 320. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 558.
Trattamento economico degli insegnanti elementari non di ruolo delle scuole di Stato.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Visto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
Vista la legge 1° giugno 1942, n. 675;
Visto il R. decreto 24 agosto 1942, n. 1192;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro:
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli insegnanti provvisori delle scuole elementari di Stato spetta una retribuzione pari allo stipendio annuo iniziale del grado 12° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, ripartito in dodicesimi, nonchè l'indennità mensile di caro-vita nella misura e alle condizioni previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 2.

La retribuzione e l'indennità di caro-vita sono corrisposte a decorrere dal giorno in cui i detti insegnanti hanno assunto effettivo servizio, fino al termine dell'anno scolastico, compresa la sessione autunnale, semprechè abbiano iniziato l'insegnamento non più tardi del 1° febbraio.

Per gl'insegnanti provvisori che abbiano iniziato il servizio dopo il 1° febbraio, la corresponsione del trattamento economico avrà la durata dell'effettivo servizio prestato, computando per intero il mese nel cui corso avranno avuto termine le operazioni degli esami della sessione estiva.

Art. 3.

Agli insegnanti supplenti delle scuole elementari di Stato spetta lo stesso trattamento economico previsto dall'art. 1 del presente decreto per gli insegnanti provvisori, e per la medesima durata, salvo, per ciò che riguarda l'applicazione del disposto del 1° comma del precedente art. 2, il caso del ritorno in servizio del titolare prima della chiusura dell'anno scolastico.

Art. 4

Nel caso che gli insegnanti di cui agli articoli precedenti non abbiano diritto a percepire la retribuzione durante le vacanze, per la loro eventuale partecipazione agli esami della sessione autunnale spetta loro la retribuzione di un mese.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 321. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 559.
Proroga, per l'anno scolastico 1945-46, delle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 312, relative all'esonero dal pagamento delle tasse negli istituti di istruzione media in dipendenza della guerra.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 312;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per l'anno scolastico 1945-46 sono prorogate le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 312, relative all'esonero dal pagamento delle tasse negli istituti di istruzione media in dipendenza della guerra.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto munito nel sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 318. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 560.
Riforma dell'ordinamento della Corte di assise.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 marzo 1931, n. 249;
Visti gli articoli 60, 61 e 62 del R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 58;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, e l'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ORDINAMENTO DELLA CORTE D'ASSISE

Art. 1.

In ogni distretto di Corte d'appello sono istituite una o più Corti d'assise che costituiscono Sezioni di Corte di appello.

Con apposito decreto del Capo dello Stato sono stabiliti il numero delle Corti d'assise, la sede e la circoscrizione di ciascuna di esse, ed il numero minimo dei giurati per ciascun circolo.

Per uno stesso circolo possono essere istituite più Corti di assise.

Art. 2.

La Corte d'assise è composta:
a) di un presidente di Sezione di Corte d'appello, che la presiede;
b) di dieci giurati.

Art. 3.

I presidenti delle Corti d'assise sono nominati ogni anno con decreto del Capo dello Stato. Uno stesso magistrato può essere destinato a presiedere più Corti d'assise comprese nel medesimo distretto.

Per i procedimenti che si ritengono di lunga durata il primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale, può nominare un presidente supplente.

Art. 4.

La Corte di assise è convocata normalmente nella sede stabilita dal decreto di cui all'art. 1. Tuttavia il primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, può ordinare, con decreto motivato, che la convocazione avvenga nella sede di un altro tribunale del distretto.

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI GIURATI

Art. 5.

Possono essere assunti all'ufficio di giurato, salvo le eccezioni di cui agli articoli seguenti, tutti coloro che sono in possesso dei requisiti seguenti, senza distinzione di sesso:
a) essere iscritto nella lista elettorale politica;
b) avere non meno di trentacinque anni di età e non più di sessantacinque anni;
c) essere di buona condotta morale;
d) essere forniti della licenza elementare.

Art. 6.

Sono esclusi dall'ufficio di giurato coloro a cui carico risulti pendente procedimento penale per reati importanti divieto di iscrizione nella lista elettorale.

Art. 7.

Non possono esercitare l'ufficio di giurato:
a) i magistrati, i funzionari e gli ausiliari dell'ordine giudiziario; gli avvocati e i procuratori legali iscritti negli albi, e gli esercenti il patrocinio legale davanti le preture;
b) i funzionari e gli agenti di pubblica sicurezza in attività di servizio;
c) i militari in servizio attivo delle Forze armate dello Stato.

Art. 8.

Sono dispensati dall'ufficio di giurato:
a) i Ministri o Sottosegretari di Stato;
b) i Senatori e i Deputati;
c) i Prefetti delle provincie;
d) i Ministri di qualunque culto.

Art. 9.

Nel mese di agosto antecedente la scadenza di ciascun biennio, in ogni comune una Commissione composta del sindaco, o di un suo rappresentante, di due membri della giunta comunale, designati dalla giunta stessa, e presieduta dal pretore del mandamento, o, in sua assenza, da un magistrato designato dal presidente del tribunale, cura la compilazione di un elenco, mediante sorteggio dalla lista elettorale di una serie di nominativi corrispondenti all'uno per mille del numero totale degli elettori iscritti.

L'elenco non dovrà comprendere meno di cinquanta e più di cinquecento nomi.

Ove si tratti di comune capoluogo di circolo comprendente più Sezioni di Corte di assise, l'elenco può raggiungere la cifra di mille nomi.

Nel procedere all'estrazione non si terrà conto di nominativi estratti relativi a persone aventi meno di trentacinque anni o più di sessantacinque anni di età.

Il numero delle donne da includersi nell'elenco non potrà essere superiore al terzo del totale.

Art. 10.

Compilato l'elenco di cui all'articolo precedente la Commissione provvede, nel termine di due mesi, alle operazioni seguenti:

1) accerta, per ognuno dei nominativi, il concorso delle condizioni richieste dagli articoli 5 e 6 del presente decreto, invitando i singoli iscritti a fornire le informazioni occorrenti e completandole a mezzo degli agenti del comune o con richiesta alle autorità competenti;

2) cancella dall'elenco coloro che non posseggano i requisiti richiesti dalla legge;

3) dispone la pubblicazione dell'elenco, nella sua forma definitiva, mediante affissione per quindici giorni nell'albo pretorio del comune.

Ogni cittadino può, nel termine suddetto, presentare reclamo contro le cancellazioni, le omissioni e le indebite iscrizioni, depositandolo nella segreteria del comune che ne rilascia ricevuta.

Art. 11.

Decorso il termine della pubblicazione il sindaco trasmette l'elenco, il verbale ed i reclami presentati al presidente del tribunale della città capoluogo del circolo di Assise.

Art. 12.

Il presidente del tribunale ricevuto l'elenco, il verbale ed i reclami procede, con l'assistenza di due giudici e nel termine di quindici giorni, alle operazioni seguenti:

1) rivede e controlla gli elenchi di ciascun comune in base agli elementi raccolti ai sensi dell'art. 10;

2) decide sui reclami presentati aggiungendo e cancellando i nomi di coloro che furono omessi o cancellati o inscritti indebitamente;

3) forma l'albo dei giurati del circolo approvandolo mediante decreto e ne dispone la pubblicazione mediante affissione nell'albo pretorio.

Art. 13.

L'albo dura due anni e si rinnova al termine del biennio nelle forme indicate negli articoli che precedono.

Art. 14.

Nella prima quindicina del mese di dicembre precedente la scadenza del biennio, il presidente del tribunale capoluogo del circolo, in pubblica udienza e con l'assistenza del pubblico ministero, pone in un'urna portante l'indicazione « giurati ordinari », un numero di schede corrispondente al numero dei giurati dell'albo; in ciascuna scheda è iscrittto il nome, cognome, paternità e residenza di un giurato.

In una seconda urna portante l'indicazione « giurati supplenti » lo stesso presidente pone un numero di schede corrispondente al numero dei giurati aventi residenza nel comune dove ha sede il tribunale, osservate le norme del precedente capoverso.

Le urne vengono suggellate e sono custodite dal presidente del tribunale. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente del tribunale, dal pubblico ministero e dal cancelliere.

Art. 15.

Almeno otto giorni prima dell'inizio di ogni sessione il presidente della Corte di assise, alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero, dei difensori degli imputati che devono essere preavvisati e di un funzionario di cancelleria, estrae dalla prima urna trentasei schede che non si riferiscano a persone indicate negli articoli 7 e 8.

Il numero delle schede riferentisi a persone di sesso femminile non potrà superare il terzo del totale.

Nella estrazione a sorte non si computano e si hanno per non estratti i nomi di colore i quali constino essere defunti o trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 6.

Almeno cinque giorni prima dell'apertura della sessione, il magistrato che ha proceduto all'estrazione a sorte delle schede provvede a far notificare, anche telegraficamente, ai giurati estratti, l'avviso del luogo, del giorno e dell'ora in cui ha principio la sessione ed in cui essi devono comparire.

I giurati, ai quali è stato notificato l'avviso, devono trovarsi presenti all'inizio della sessione salvo che ne siano dispensati, per legittimo impedimento, dal presidente della Corte di assise.

Art. 16.

Quando in uno stesso circolo sono stabilite due o più Corti di assise, si faranno, nel modo prescritto dall'articolo precedente, tante estrazioni di giurati quante sono le Corti.

Quando le Assise, si tengono straordinariamente in un comune che non sia il capoluogo del circolo, le urne dei giurati ordinari saranno portate al presidente del tribunale del luogo in cui dovrà sedere la Corte, il quale farà estrazione dei trentasei giurati nella forma stabilita dall'articolo precedente e porrà quindi in un'urna i nomi dei giurati che risiedono nel comune ed iscritti nella lista definitiva del medesimo.

COMPOSIZIONE DEFINITIVA DELLA GIURIA.

Art. 17.

Nel giorno stabilito per ciascun dibattimento, il presidente della Corte di assise in pubblica udienza e alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato, se comparso e del suo difensore, fa l'appello nominale dei giurati estratti e chiama a prestar servizio dieci dei presenti nell'ordine della loro estrazione.

Il presidente ha facoltà di disporre che prestino servizio anche uno o due altri giurati in qualità di supplenti a seconda della prevedibile durata della causa.

Se, per l'assenza dei giurati estratti o per altra causa non sia possibile costituire la giuria, il presidente estrae dalla seconda urna due schede, non comprese in esse quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni giurato mancante, e dispone per l'immediata citazione anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per l'udienza successiva.

Il presidente, qualora occorra, può procedere a successive estrazioni dalla seconda urna fino a che non sia possibile costituire la giuria.

Delle operazioni compiute deve essere fatta menzione nel processo verbale.

I giurati estratti dalla seconda urna, i quali si presentano, sono anch'essi chiamati a prestar servizio nell'ordine di estrazione.

Art. 18.

Nell'ordine in cui i nomi dei giurati sono chiamati dal presidente a far parte della giuria, il pubblico ministero e poscia l'imputato a mezzo del difensore, interpellati nell'ordine dal presidente, hanno facoltà di ricusarne cinque per ciascuno, senza addurre nessun motivo.

La ricusazione deve essere fatta al momento della interpellazione.

Art. 19.

Se il dibattimento riguarda più imputati, essi possono accordarsi fra loro per esercitare in comune o separatamente il diritto di ricusazione di cui al precedente articolo.

In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte regola fra gli imputati l'ordine nel quale sono ammesssi a ricusare, e in questo caso i giurati estratti e ricusati da uno nell'ordine sopra espresso, si intendono ricusati anche dagli altri, fino a che non sia esaurito il numero delle ricusazioni permesse.

Se l'accordo fra più imputati riguarda una parte soltanto delle ricusazioni, le altre fino al numero stabilito possono farsi da ciascuno di essi nell'ordine che verrà fissato dalla sorte.

Art. 20.

Non possono comprendersi nel numero dei giurati di cui al precedente articolo:

1) le persone che tra loro siano parenti o affini fino al secondo grado;

2) gli ascendenti, i discendenti, anche adottivi, i coniugi, i parenti o affini fino al quarto grado dell'imputato o del danneggiato, gli affilianti e gli affiliati;

3) il tutore o protutore dell'imputato o del danneggiato;

4) l'amministratore della società o stabilimento danneggiato;

5) coloro che siano nel procedimento denunzianti, querelanti, testimoni, periti, interpreti, avvocati e consulenti tecnici o che abbiano avuto parte in qualsiasi modo nell'istruzione.

Art. 21.

Le cause di incompatibilità contemplate nell'articolo precedente, si applicano d'ufficio; ma quando si oppongano dalle parti, debbono essere comprovate da documenti e certificati e, dopo sommaria discussione sulle medesime, il presidente delibera.

Art. 22.

Costituita definitivamente la giuria e compiute le formalità di apertura del dibattimento, i giurati presenti che non sono stati chiamati a costituire la giuria vengono licenziati con invito e diffida a presentarsi nel giorno in cui avrà inizio la causa successiva.

I giurati supplenti assistono al dibattimento e sostituiscono quelli dei giurati effettivi che siano comunque impediti od assenti. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

Art. 23.

I presidenti delle Corti di assise distribuiscono gli affari da spedirsi nel corso di ogni sessione, in guisa che i giurati estratti a sorte e iscritti nella lista dei giurati di servizio, non debbano intervenire alle sedute della Corte per un termine maggiore di quindici giorni.

Iniziato però col loro intervento un dibattimento non possono essere dispensati qualunque ne sia la durata.

Art. 24.

Coloro che hanno prestato servizio in una sessione come giurati effettivi o supplenti sono dispensati, quando ne fanno domanda al presidente della Corte di assise, dal partecipare alle altre sessioni che si tengono nella rimanente parte dell'anno.

Art. 25.

Fatta l'estrazione dei giurati, senza che il pubblico ministero o l'imputato abbiano proposta alcuna domanda o eccezione, non è ammesso alcun ricorso sulle legalità della costituzione della giuria, a meno che si siano violate le forme stabilite nella prima parte dell'art. 17 o che abbiano fatto parte della giuria persone sfornite del requisito richiesto dall'art. 5 lettera *a*), o indicate nell'art. 20.

SANZIONI.

Art. 26.

Chiunque manchi o ricusi di adempiere alle funzioni relative alla formazione degli albi dei giurati o, richiesto dalle autorità competenti e obbligato, dalla legge o dal suo ufficio, rifiuti di dare le notizie necessarie per la formazione delle liste dei giurati, è punito con la multa fino a lire cinquemila.

Chiunque fornisca scientemente notizie erronee è punito con la multa fino a lire diecimila.

Art. 27.

Il giurato che, chiamato a prestar servizio, non si presenta, senza giustificato motivo, può essere, con decreto motivato del presidente della Corte di assise, condannato al pagamento di una somma da lire cinquecento a lire cinquemila a favore della Cassa delle ammende, e alle spese della sospensione o del rinvio cagionate dalla sua assenza, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge qualora il fatto costituisca reato.

Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente della Corte di assise se il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, a pena di decadenza, dimostri di essersi trovato nella impossibilità di presentarsi.

Art. 28.

Coloro che per tre volte successive sono stati condannati ai termini dell'art. 27 sono esclusi, per un tempo da tre a cinque anni, dal diritto di elezione e di eleggibilità politica e amministrativa e da quello di nomina a qualunque pubblico ufficio. Il decreto che pronuncia l'ultima condanna stabilisce la durata di questa esclusione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 29.

Nella prima attuazione della presente legge le operazioni previste dall'art. 9 devono aver luogo nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

I presidenti dei tribunali che provvedono alla approvazione degli albi dei circoli a norma dell'art. 12 devono darne subito notizia al Ministro per la grazia e giustizia.

Questi provvederà, con suo decreto, a stabilire la data d'inizio del funzionamento delle nuove Corti di assise.

Art. 30.

Le operazioni previste dall'art. 15 devono aver luogo almeno otto giorni prima della data fissata ai sensi dell'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 317. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 561.
Norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Non si può procedere al sequestro della edizione dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato, contemplati nell'Editto sulla stampa 26 marzo 1848, n 695, se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria.

E' tuttavia consentito all'autorità giudiziaria di disporre il sequestro di non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati, che importino una violazione della legge penale.

Art. 2.

In deroga a quanto è stabilito nell'articolo precedente, si può far luogo al sequestro dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni o offensivi della pubblica decenza ovvero che divulgano mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto o illustrano l'impiego di essi o dànno indicazioni sul modo di procurarseli o contengono inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi predetti.

Qualora siasi proceduto al sequestro preveduto nel comma precedente, contro il colpevole si deve procedere per giudizio direttissimo, anche se non ricorrono le condizioni prevedute nell'art. 502 del Codice di procedura penale, e la competenza è in ogni caso del tribunale.

Art. 3.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del R. decreto 15 luglio 1923, n. 3288, convertito nella legge 31 dicembre 1925, n. 2309; dell'art. 2, comma 2, della lege 31 dicembre 1925, n. 2307; dell'articolo 5 del R. decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, in relazione all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 165; dell'art. 28, comma 2, della legge 22 febbraio 1934, n. 370.

Nulla è parimenti innovato alle norme dell'art. 8, comma 2, della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e dell'articolo 19 del relativo regolamento, approvato con Regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, nonchè alle norme sulle difese e sulle sanzioni giudiziarie stabilite a tutela del diritto d'autore della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Nel caso in cui sia stato eseguito il sequestro a termini del comma primo, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto deve informarne, non oltre le ventiquattro ore, l'autorità giudiziaria con rapporto scritto.

Art. 4.

Con l'entrata in vigore del presente decreto, che ha luogo nel quinto giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, cessano di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale:

gli articoli 112, comma terzo, e 114, comma quarto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773;

l'art. 200 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con R. decreto 6 maggio 1940, n. 635;

l'art. 3, comma 1, del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, convertito nella legge 31 dicembre 1925, n. 2308;

ed ogni altra disposizione contraria a quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 316. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 562.
Aumento dell'ammontare delle anticipazioni autorizzate, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni ed aggiunte, per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni ed aggiunte, recante provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' elevato a venti miliardi l'ammontare delle anticipazioni autorizzate con il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni ed aggiunte, a favore di imprese industriali da parte di istituti di credito pubblico e di enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare.

Restano ferme le quote già riservate a favore delle imprese industriali della provincia di Napoli, ed a quelle della Sicilia e della Sardegna.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CATTANI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 314. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

Emissione di nuove carte valori postali e cessazione di altre.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte I) approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1945, col quale è stata autorizzata l'emissione di una nuova serie di francobolli ordinari, per espressi e per posta aerea;

Visto il decreto luogotenenziale 21 gennaio 1946, n. 6, col quale sono state modificate le tariffe postali per l'interno del regno;

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1946, col quale sono state modificate le tariffe postali per l'estero;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dei seguenti nuovi tipi di carte valori postali:

a) francobolli ordinari da cent. 50, da lire 4, da lire 15 e da lire 100;

b) francobollo da espresso da L. 30;

c) francobolli per posta aerea da lire 4, da lire 25 e da lire 50;

d) marche per recapito autorizzato da una lira;

e) segnatasse ordinari da lire 4, da lire 6 e da lire 8;

f) cartoline postali da lire 2, lire 3, e lire 10, semplici e con risposta pagata;

g) biglietti postali da lire 4 e lire 5.

Art. 2.

Con separato decreto saranno indicate le caratteristiche tecniche delle carte valori di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Con effetto dal 1° luglio 1946 sono dichiarate fuori corso le seguenti carte valori postali:

a) francobolli ordinari da cent. 5 10 15 20 - 25 30 35 50 75, lire 1 1,25 1,75 2 2,55 3,70 - 5 10 20 25 50 (serie imperiale) con o senza filigrana, emessi con i regi decreti 17 ottobre 1929, n. 1925, 4 febbraio 1930, n. 1297, e col decreto Ministeriale 2 aprile 1942 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 18 maggio 1942;

b) francobolli ordinari (serie imperiale) da cent. 10 - 20 - 30 50 60, lire 1 2 5 10, con o senza filigrana, emessi o modificati in base al decreto Ministeriale 18 dicembre 1944 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 15 febbraio 1945;

c) francobolli ordinari (serie imperiale) da lire 1,75 soprastampati col nuovo valore di lire 2,50 in base al decreto Ministeriale 17 febbraio 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 27 marzo 1945;

d) francobolli ordinari da cent. 20 e da cent. 25 della cessata R.S.I. soprastampati rispettivamente col nuovo valore di L. 1,20 e di L. 2 in base al decreto Ministeriale 26 marzo 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 maggio 1945;

e) francobollo per espressi da lire 5, con vignetta « Italia Turrita » emesso con decreto Ministeriale 10 agosto 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 27 ottobre 1945; e per aero-espressi, da lire 2, emesso col regio decreto 12 luglio 1934, n. 1260;

f) francobollo per posta aerea da lire 3,20 emesso con decreto Ministeriale 29 agosto 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 16 ottobre d. a.;

g) cartoline postali semplici e con risposta pagata, senza vignetta o con vignetta, da cent. 15 e 15+15, da cent. 30 e 30+30, e da cent. 75 e 75+75 emesse con i regi decreti 4 ottobre 1928, n. 2292, 10 gennaio 1929, numero 173, 26 luglio 1929, n. 1408, 19 novembre 1931, n. 1458, 22 luglio 1932, n. 965;

h) cartoline per posta aerea da cent 60 e da cent. 70 emesse col regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1445;

i) cartolina postale da cent. 60 emessa con il decreto Ministeriale 18 dicembre 1944 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 15 febbraio 1945;

l) cartolina postale da cent. 30 soprastampata col fascio repubblicano e con la dicitura « Repubblica Sociale Italiana » e cartolina semplice da cent. 15 sopra-

stampata con obliterazione di fasci e di diciture, e col nuovo valore di lire 1,20, in base al decreto Ministeriale 26 marzo 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1945;

m) biglietti postali da cent. 25 e da cent. 50 emessi con i regi decreti 30 giugno 1932, n. 888, e 21 febbraio 1935. n. 186.

Art. 4.

Le carte valori postali di cui all'art. 3 del presente decreto, purchè non sciupate nè perforate, saranno ammesse al cambio a tutto il 30 giugno 1947.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 giugno 1946

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(1863)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1945.

Estinzione del diritto esclusivo di pesca, vantato dal comune di Bagnoli Irpino, nelle acque del lago di Laceno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Vista l'istanza in data 14 maggio 1937 con la quale il comune di Bagnoli Irpino richiedeva il riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago di Laceno e l'allegata dichiarazione del sindaco in data 26 marzo 1908, pubblicata nell'albo pretorio del Comune medesimo e inserta nel Foglio annunzi legali della provincia di Avellino, con la quale si rendeva noto che il comune di Bagnoli Irpino intendeva riservarsi il diritto di pesca, come privato proprietario, nel lago di sua pertinenza sito nell'altipiano di Laceno;

Considerato che la predetta istanza non può essere accolta, perchè presentata oltre il termine stabilito dall'art. 26 del testo unico della legge sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e che la dichiarazione del sindaco in data 26 marzo 1908 non può tener luogo di una regolare domanda di riconoscimento, in quanto dichiarazioni del genere erano previste per riservarsi la pesca in acque di privata proprietà — a' sensi dell'art. 17 della legge del 4 marzo 1877, n. 3706, e dell'art. 4, comma 2, del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486 — mentre le acque del lago Laceno risultano iscritte nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Avellino con R. decreto 18 aprile 1900;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

E' dichiarato estinto il diritto esclusivo di pesca, vantato dal comune di Bagnoli Irpino, nelle acque del lago di Laceno.

L'esercizio della pesca nelle dette acque è dichiarato libero a tutti sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1945

(1826) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1946.

Prezzo di vendita del preparato antimalarico sintetico denominato « Certuna ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIATO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 12 luglio 1945, n. 417, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernenti le funzioni dell'Alto Commissariato suddetto;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 8 marzo 1934, numero 736, recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il Servizio del chinino di Stato;

Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1939 recante disposizioni riguardanti la fabbricazione e la vendita nel Regno dei preparati sintetici che il Consiglio superiore di sanità designa come utili nella cura della malaria;

Visto il parere espresso dal predetto Consiglio superiore di sanità nell'adunanza dell'11 dicembre 1943, col quale i prodotti antimalarici sintetici denominati « Certuna » e « Sele » vengono riconosciuti idonei alle cure di Stato, ai sensi dell'art. 315 del testo unico delle leggi sanitarie, e sentito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Determina:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto interministeriale 3 ottobre 1939 vengono estese al preparato « Certuna » di produzione della « Co-Fa » S. A. Farmaceutica ed al preparato « Sele » di produzione della S. A. Farmaceutici Italia di Milano.

Art. 2.

Il prodotto antimalarico sintetico « Certuna » è ammesso alla vendita nel Regno, con decorrenza dal 15 giugno 1946:

al prezzo di L. 150.000 al kg., pari a L. 3 la compressa da gr. 0,02, per la cessione al pubblico;

al prezzo di L. 125.000 al kg., pari a L. 2,50 la compressa, per la cessione alle Amministrazioni ed Enti pubblici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 giugno 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
BERGAMI

(1844)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1946.

Aumento del diritto di monopolio sui preparati antimalarici sintetici acridinici e chinolinici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIATO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 12 luglio 1945, n. 417, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446, concernenti le funzioni dell'Alto Commissariato suddetto;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il Servizio del chinino di Stato;

Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1939 recante disposizioni riguardanti la fabbricazione e la vendita nel Regno dei preparati sintetici che il Consiglio superiore di sanità designa come utili nella cura della malaria, e che stabilisce con l'art. 3 che tali prodotti sono sottoposti al pagamento di un diritto di monopolio a favore della Amministrazione dei monopoli di Stato nella misura di L. 400 (quattrocento) al kg. netto per l'Atebrina, l'Italchina e la Chemiochina e di lire 3000 (tremila) al kg. netto per la Plasmochina;

Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1942 con il quale il prodotto denominato « Gamefar » veniva adeguato alla « Plasmochina » e di conseguenza anch'esso soggetto al diritto di monopolio in ragione di L. 3000 (tremila) al kg. netto;

Riconosciuta l'opportunità di adeguare il diritto di monopolio sulla vendita nel Regno di tali prodotti, alle mutate condizioni del mercato; e sentito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Determina:

Art. 1.

Con effetto dal 15 giugno 1946, il diritto di monopolio, per i preparati antimalarici acridinici Atebrina, Italchina, Chemiochina, quando siano ammessi alla vendita nel Regno, viene elevato a L. 4800 (quattromilaottocento); per i preparati chinolinici Plasmochina Gamefar, viene elevato a L. 36.000 (trentaseimila); per i prodotti chinolinici: Certuna e Sele viene fissato in L. 9000 (novemila) al kg. netto.

Art. 2.

Le specialità farmaceutiche, contenenti in qualsiasi quantità i preparati di cui al precedente articolo, quando siano ammesse alla vendita nel Regno, sono del pari assoggettate al pagamento del diritto a favore dell'Amministrazione dei monopoli da calcolarsi sulla base della misura indicata dal precedente art. 1 e proporzionalmente al quantitativo dei preparati medesimi in esse specialità contenuti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 giugno 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
BERGAMI

(1843)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica degli articoli 5 e 6 ultimo comma della Convenzione italo-sammarinese del 31 marzo 1939

Addì 8 giugno 1946, ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche dell'Accordo stipulato fra l'Italia e San Marino il 28 febbraio 1946, per la modificazione degli articoli 5 e 6, ultimo comma, della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939.

All'Accordo è stata data esecuzione mediante il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 276.

(1868)

Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra l'Italia e la Repubblica di San Marino del 31 marzo 1939.

Addì 8 giugno 1946, ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche dell'Accordo stipulato fra l'Italia e San Marino il 16 luglio 1945, aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939.

All'Accordo è stata data esecuzione mediante il decreto legislativo Luogotenenziale 6 marzo 1946, n. 296.

(1869)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Anagni a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 3 aprile 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Anagni (provincia di Frosinone), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 470.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1877)

Autorizzazione al comune di Greve a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 3 aprile 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Greve (provincia di Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 830.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1878)

Autorizzazione al comune di Vasto a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Vasto (provincia di Chieti), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.170.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1879)

Autorizzazione al comune di Acquaviva delle Fonti a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 31 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Acquaviva delle Fonti (provincia di Bari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 600.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1880)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 60 del 15 giugno 1946, riguardante le tariffe dei pubblici servizi, i prezzi dello jodio, degli zolfi grezzi siciliani e delle trattrici americane.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 60 del 15 giugno 1946, ha disposto quanto appresso:

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

a) *La Società an. ing. Gasparini* (Napoli) è autorizzata ad applicare nelle isole di Ischia e Procida il prezzo temporaneo di L. 32 al Kwh per l'illuminazione e di L. 24 al Kwh per la forza motrice.

Restano immutati i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi prezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il 1° semestre del corrente anno.

b) *L'Azienda elettrica Giovanni Di Corpo di Matrice* (Campobasso) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

c) *La Ditta ing Salerno e Petraccone di Caronia* (Messina) è autorizzata ad applicare il prezzo temporaneo di L. 25 al Kwh per l'illuminazione privata e di L. 15 al Kwh per quella pubblica.

Restano immutati i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi prezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Ditta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

d) *La Ditta Radino Francesco di Rapolla* (Potenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Ditta per il bimestre maggio-giugno, salvo proroga.

TARIFFE ACQUEDOTTI

a) *L'Acquedotto di Mogliano Veneto* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 375% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

b) *L'Acquedotto Comunale di Firenze* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400% sui prezzi di vendita bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

c) *L'Acquedotto Comunale di Enna* è autorizzato ad applicare una maggiorazione del 425% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

d) *L'Acquedotto Comunale di Calenzano* (Firenze) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 450% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

e) *L'Acquedotto di Rovigo* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 600% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

f) *L'Acquedotto comunale di Ancona* è autorizzato ad applicare il prezzo di L. 4 al mc. per l'acqua in abbonamento e L. 5 al mc. in abbonamento per le eccedenze.

Restano immutati i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi prezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'Acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

g) *L'Acquedotto Comunale di Barberino di Val d'Elsa* (Firenze) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

TARIFFE GAS

La Compagnia Meridionale Gas di Napoli è autorizzata ad applicare per il gas venduto dalla dipendente *Officina Gas di Messina* il prezzo di L. 10 al mc. dal 1° maggio 1946.

PREZZO DELLO JODIO

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 27 del 20 settembre s.a. e con decorrenza immediata, vengono stabiliti come appresso i prezzi di vendita dal produttore franco stabilimento:

a) jodio grezzo - base 99%: L. 4.500 al kg. per qualsiasi quantitativo, recipienti a rendere franchi di porto;

b) jodio bisublimato F.U., L. 6.080 al kg.; joduro potassico F.U., L. 5.070 al kg.; joduro sodico F.U., L. 5.380 al kg.; jodoformio F.U., L. 6.240 al kg.; per merce franco stabilimento, esclusi i recipienti ed imballaggi da fatturare al costo.

I suddetti prezzi si riferiscono a vendite non inferiori a 50 kg.; per quantitativi inferiori a 50 kg. ma non inferiori a 12½ kg., è consentito l'aumento del 3%; per i quantitativi inferiori a 12½ kg. ma non inferiori a 5 kg., è consentito l'aumento del 4,50%; per i quantitativi inferiori a 5 kg. è consentito l'aumento del 5,50%.

ZOLFI GREZZI SICILIANI

Facendo seguito alla circolare n. 23 del 28 agosto 1945 si comunica che con decorrenza dalle consegne effettuate dal 6 giugno c.a. è abolita la maggiorazione temporanea di L. 250 alla tonn. sui prezzi degli zolfi grezzi siciliani autorizzata con circolare n. 18 del 16 giugno 1945.

TRATTRICI AMERICANE

A completamento dei prezzi indicati per le trattrici americane con circolare n. 53 del 4 maggio u.s., si comunica che il prezzo per il tipo « Case » da 45 cavalli per la cessione da parte del consegnatario per merce su vagone o su automezzo (comprese le spese dei materiali per il fissaggio delle macchine) è stabilito in L. 519.175.

Il prezzo di vendita all'agricoltore assegnatario è fissato in L. 555.000, non compresa l'imposta sull'entrata per l'ultimo passaggio nè le spese di trasporto che lo stesso assegnatario dovrà rimborsare alla ditta incaricata della distribuzione in base ai documenti giustificativi. Quest'ultima ha peraltro l'obbligo di assistere al collaudo delle macchine sul terreno e a concedere la garanzia per sei mesi.

(1814)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 12

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	760915	350 —	Gianti *Lucia* di Bernardo, moglie di Degiovanni Giacomo, dom. in Celle di Macra (Cuneo).	Gianti *Maria* di Bernardo, ecc., come contro.
Id.	802224	875 —	Gianti *Lucia* di Bernardo, *nubile*, dom. in Celle Macra (Cuneo).	Gianti *Maria* di Bernardo, *moglie* di Degiovanni Giacomo, dom. in Celle di Macra.
Red. 3,50 % (1934)	179853	1.050 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	122980	1.750 —	Lebole Luigia fu Giacomo, moglie di Fogliato *Gio. Pietro*, dom. in Torino.	Lebole Luigia fu Giacomo, moglie di Fogliato *Pietro Giovanni*, dom. in Torino.
Id.	154680	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	186931	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	4024	2.570 —	Zocchi Eugenia fu Pietro, moglie di Caire *Alessandro*, dom. in Casale Monferrato (Alessandria), con vincolo dotale.	Zocchi Eugenia fu Pietro, moglie di Caire *Giovanni Alessandro*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	839400	154 —	*Belloni* Carlo e Remigio fu *Giuseppe*, eredi indivisi del padre, dom. a Pieve del Cairo (Pavia), con usufrutto a Lanzarotti Maria fu *Mariano*, ved. di *Belloni Giuseppe*.	*Bellone* Carlo e Remigio fu *Alessandro Giuseppe*, eredi indivisi del padre, dom. a Pieve del Cairo, con usufrutto a Lanzarotti Maria fu *Marziano*, ved. di *Bellone Alessandro Giuseppe*.
Red. 3 50 % (1934)	478059	441 —	*Belloni* Remigio fu *Giuseppe*, dom. in Pieve del Cairo (Pavia), con usufrutto a Lanzarotti Maria fu Marziano, ved. di *Belloni Giuseppe*.	*Bellone* Remigio fu *Alessandro Giuseppe*, ecc., come sopra.
Id.	478058	444,50	*Belloni* Carlo fu *Giuseppe*, dom. in Pieve del Cairo, con usufrutto a Lanzarotti Maria fu Marziano, ved. di Belloni Giuseppe.	*Bellone* Carlo fu *Alessandro Giuseppe*, ecc., come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	178714	1.235,50	Trojani *Isabella* fu Giovanni, moglie di De Luti Vittorio, dom. a Venezia, con vincolo dotale.	Trojani *Elisabetta* fu Giovanni, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	538238	1.050 —	Lanzani Erminia di Achille, moglie di Paleari *Oreste* fu Giuseppe, dom. in Lissone (Milano), con vincolo dotale.	Lanzani Erminia di Achille, moglie di Paleari *Anibale Emilio Oreste* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	331918	700 —	Franchomme Antonietta fu Luigi, moglie di Lanzara *Antonino*, dom. in Napoli.	Franchomme Antonietta fu Luigi, moglie di Lanzara *Antonio*, dom. in Napoli.
Cons 3.50 % (1906)	647499	350 —	Ronconi *Anna* di Francesco, moglie di Zoli Ulisse, dom. a Predappio.	Ronconi *Lucrezia Anna*, ecc., come contro.
Red 3,50 % (1934)	122713	1.151,50	Ronconi *Anna* di Francesco, ecc., come sopra.	Ronconi *Lucrezia Anna* di Francesco, ecc., come sopra.
Cons 3,50 % (1906)	441303	7 —	Rosset *Battistina Stefania* (*Baptistine Stephanie*) fu *Francesco Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre *Brédu* o *Brédy* Rosalia Angelica (Rosalie Angelique) fu *Alessio Antonio*, ved. Rosset, dom. a Parigi, con usufrutto a *Brédu* o *Brédy* Rosalia Angelica fu *Alessio Antonio*, ved. di Rosset *Francesco Giuseppe*.	Rosset *Battistina Maria* fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre *Brédy* Rosalia Angelica fu *Antonio Alessio* ved. Rosset, dom. a Parigi, con usufrutto a *Brédy* Rosalia Angelica fu *Antonio Alessio*, ved. di Rosset *Giuseppe*.
Id.	441304	21 —	Come sopra, senza usufrutto.	Come sopra, senza usufrutto.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 3,50 % (1906)	503963	1.050 —	Varone Marco Aurelio di *Michele*, dom. in Roma, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Varone *Michele* fu Luigi e Catelli Filomena fu Alessandro, maritata Varone, dom. a Roma.	Varone Marco Aurelio di *Michelangelo*, dom. in Roma, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Varone *Michelangelo* fu Luigi e Catelli Filomena fu Alessandro, maritata Varone, dom. a Roma.
Rend. 5 %	208414	325 —	*Borra* Giuseppe fu Secondo, (ipotecata per cauzione).	*Bobba* Giuseppe fu Secondo, ecc. come contro.
Red. 3,50 % (1934)	380146	336 —	*Nesti Linda Teresa* fu *Gustavo*, minore sotto la patria potestà della madre Eichelberg Zelinda fu Alessandro, ved. Nesti Gustavo, dom. a Roma.	*Eichelberg Linda* di *Zelinda*, minore ecc.. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 giugno 1946

Il direttore generale: CONTI

(1052)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° luglio 1946 - N. 144.

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,45
Id. 3,50 % 1902	87,40
Id. 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	98,05
Redimibile 3,50 % 1934	83,30
Id. 5 % 1936	97,35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,35
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,575
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,40
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,50

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai.

Con decreto Ministeriale del 25 giugno 1946:

Alleva Giuseppe, notaio residente nel comune di Bovalino, distretto notarile di Locri, è traslocato nel comune di Grottammare, distretto notarile di Ascoli Piceno;

Cavagnis Francesco, notaio residente nel comune di Almenno San Salvatore, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Zogno, stesso distretto;

Carnevale Emanuele, notaio residente nel comune di Spadafora, distretto notarile di Messina, è traslocato nel comune di Lipari, stesso distretto;

Deluca Luigi, notaio residente nel comune di Grezzana, distretto notarile di Verona, è traslocato nel comune di Nogara, stesso distretto.

(1849)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Angelotti Salvatore di Vincenzo, nato a Napoli il 19 aprile 1912, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in scienze politiche conseguito presso la Università di Napoli nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(1851)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.